

N. R.G. 4681/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Daniela Fontana

Dott. Letizia Ferrari da Grado

Dott. Antonio Corte

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6.10.2017

da

(C.F. *P.IVA*), elettivamente domiciliati in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che li rappresenta e difende come da
delega in atti, unitamente all'avv. [redacted] (*.F._1*) e [redacted]
(*C.F._2*) [redacted]

APPELLANTE

CONTRO

(C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e
difende come da delega in atti.

(C.F. *P.I*),
elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]
[redacted] che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. [redacted]
(*C.F._4*) [redacted]

Parte_3 (C.F. *C.F._5*), *CP_2* *Parte_4* (C.F.
C.F._6), *Controparte_3* (C.F. [redacted]),
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. [redacted] in [redacted] Milano

APPELLATI

OGGETTO: Responsabilità professionale

CONCLUSIONI per *Parte_1* :

Nel merito: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza n.2550/17:

a) accertare e dichiarare la responsabilità del dr. *Controparte_1*

b) conseguentemente:

- in accoglimento della domanda svolta dagli *Pt_1* *Parte_1* nei confronti del dr. [...] *CP_1* condannare il dr. *Controparte_1* a tenere manlevati e indenni, ovvero a rifondere in tutto o in parte, gli Istituti *Parte_1* per quanto sono stati condannati a pagare ed hanno versato ai signori *Parte_3* *Parte_5* e *Controparte_3* in esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n.2550/17 nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
- dichiarare non dovuta ad *Parte_2* da parte degli *Parte_1* la refusione delle spese del giudizio di 1° grado.

Respingere ogni istanza istruttoria formulata e/o rinnovata nel presente grado dagli appellati.

Per *Parte_2*

In via principale

Respingere l'appello proposto e confermare la sentenza n. 2550 pubblicata in data 1 agosto 2017 del Tribunale di Monza,

In via subordinata

Nel caso di ritenuta anche parziale accoglibilità del proposto appello:

accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del medico a titolo esclusivamente extracontrattuale, ovvero ex art. 2043 c.c.;

- sempre in via subordinata, nella non creduta ipotesi di riconoscimento di una responsabilità professionale del Dottor *CP_1* accertare e dichiarare la graduazione delle colpe,
- con riferimento al rapporto assicurativo tra *Parte_2* ed il dott. *CP_1* in via principale rigettare la richiesta di manleva avanzata dall'assicurato stante:
- l'assenza di garanzia per la violazione dell'obbligo di salvataggio;
- l'inoperatività della polizza per la domanda di rivalsa svolta dalla struttura sanitaria nei confronti del dott. *CP_1* così come illustrato in atti,

in via subordinata accertare e dichiarare la sussistenza dei limiti di polizza e delle esclusioni della garanzia in particolare con riferimento:

- alla copertura assicurativa esclusivamente di secondo rischio prestata dalla polizza di *Parte_2* [...]
- all'operatività per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato;
- all'assenza di copertura per il risarcimento danni a soggetti che non siano pazienti dell'assicurato;
- alla eventuale violazione dell'art. 1892 c.c. e 17 c.g.a.;

Con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;

in via istruttoria:

- si insiste, ove ritenuto, per la rinnovazione della CTU, ed in subordine per la convocazione dello stesso a chiarimenti sui seguenti punti:

Dica il CTU se nel corso del contestato intervento di rimozione del mioma uterino si sia verificata una perforazione dell'utero, o una deiscenza anastomotica (ovvero un'apertura della sutura applicata o un'errata applicazione della stessa);

Dica il CTU se la necrosi dell'utero sia da ricondursi esclusivamente alla sepsi oppure se possa

ricollegarsi all'esistenza di una complicità intra-operatoria.

Dica il CTU se sussistono responsabilità del Direttore Sanitario e del chirurgo primo operatore in relazione alle dimissioni dell'attrice dalla clinica convenuta.'

- Si insiste altresì per l'accoglimento di tutti i mezzi istruttori articolati da *Parte_2*

nella seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. datata 14.9.2016, ed in particolare:

- stante l'eccezione di operatività in secondo rischio ai sensi dell'art. 2 c.g.c. (paragrafo C della comparsa di costituzione) si insiste per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del dott.

CP_1 della polizza integrale per la r.c.t. n. D225806912 esistenza non è stata contestata dal medico;

- per le prove per testi/interrogatorio formale richiesto in ordine alla natura dipendente/ parasubordinata del rapporto di lavoro del dott. *CP_1* all'interno della clinica convenuta, prove non contestate anche dallo stesso medico e volte a confermare la simulazione del rapporto "libero-professionale".

- per l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore degli Istituti *Parte_1* e prova per testi del Direttore Amministrativo pro tempore degli Istituti *Parte_1* sui seguenti capitoli di prova e previa esibizione agli stessi dei documenti n. 9 e 10:

1) Vero che nel 2012 gli Istituti *Parte_1* erano garantiti per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività professionale dei propri ausiliari medici dalle polizze stipulate con [...]

CP_4 e *Organizzazione_1* ?

2) Vero che al momento del ricevimento della richiesta risarcitoria da parte della Signora *Parte_3*

[...] provvedeva a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa che garantiva gli

Istituti *Parte_1* In caso di risposta affermativa, dica il teste a quale Compagnia Assicurativa è

stato denunciato il sinistro della Signora *Pt_3*

All'esito della prova che precede si richiede

ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della struttura sanitaria convenuta della polizza o polizze che verranno individuate dai testimoni.

Si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico di parte di primo grado;

Per *Controparte_1*

IN VIA PRELIMINARE: per le causali tutte di cui in atti ed alla luce delle eccezioni e deduzioni formulate dalle parti costituite in giudizio, dichiararsi inammissibile l'avverso appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc, non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto attesa la sua manifesta infondatezza, con tutte le conseguenti statuizioni di legge.

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le causali tutte di cui in atti, dichiararsi in ogni caso inammissibile, improponibile ed improcedibile l'avverso appello e/o comunque respingerlo in toto, con tutte le domande ivi ex adverso proposte, poiché palesemente e totalmente infondato, sia in fatto e sia in diritto, con integrale conferma della impugnata sentenza.

IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le causali tutte di cui in atti, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale riforma dell'impugnata sentenza, con accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Dr. *Controparte_1* dichiararsi conseguentemente tenuta e quindi condannarsi la terza chiamata *Parte_2* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a garantire, manlevare e/o rimborsare il Dr. *Controparte_1* tenendolo comunque indenne da ogni avversa pretesa, onere e spesa relativa e conseguente il presente giudizio, in virtù della dedotta garanzia assicurativa.

IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: ribadendo le contestazioni già formulate in atti in merito alla CTU esperita nel primo grado di giudizio, soprattutto ai fini della individuazione delle eventuali responsabilità professionali, specifiche ed individuali, del Dr. *Controparte_1* pur

senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si reiterano le seguenti istanze, già formulate in primo grado:

- disporsi integrazione della CTU, con formulazione di nuovo quesito;
- convocarsi il CTU a chiarimenti, in contraddittorio con CTP e parti;
- disporsi perizia calligrafica sul diario clinico;
- ordinarsi alla appellante *Par* l'esibizione dei turni di servizio dei medici della equipe, nel periodo di ricovero della *Pt_3* con l'integrale rifusione delle spese legali e tecniche del presente giudizio.

Conclusioni per *Parte_3* *Parte_5* e *Controparte_3*
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via preliminare

Dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc il giudizio di appello così come proposto non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto per manifesta infondatezza del medesimo

Nel merito

respingere il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e diritto e comunque coperto da giudicato nella parte relativa agli appellati *Parte_3* *Parte_5* e [...] *Controparte_3* con piena conferma della sentenza del Tribunale di Monza N.2550 del 30.8.2017 il tutto come meglio esposto nella parte argomentativa del presente atto.

In via subordinata,

comunque respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e coperto da passaggio in giudicato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di cui il sottoscritto legale si dichiara antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi *Parte_3* *Parte_5* e, rappresentata dai genitori, la figlia minore *Controparte_3*, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Monza, gli Istituti *Parte_1* per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'intervento di isterectomia subtotale cui il 7 febbraio 2012 -a tre giorni di distanza dalla dimissione dagli Istituti *Parte_1* ove il 1 febbraio era stata operata per l'asportazione di un fibroma uterino (miomectomia)- la prima era stata sottoposta d'urgenza presso l'Ospedale di *Controparte_3* a seguito del riscontro mediante laparotomia esplorativa di una pelvi-peritonite.

Era stata in precedenza eseguita consulenza medico legale in sede di ATP, affidata alla dr.ssa *Per_1* e al dr. *Pt_6*.

Si costituivano in giudizio con comparsa di risposta gli Istituti *Parte_1* che, "posto che l'addebito di responsabilità ex adverso dedotto riguarda le prestazioni rese al momento della dimissione della paziente", disposto dal dr. *Controparte_1* chiedevano ed ottenevano la chiamata in giudizio del medico dimettente, svolgendo nei suoi confronti domanda di manleva per quanto in esecuzione della sentenza, e per il vincolo di solidarietà, fossero stati costretti a pagare agli attori.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* il quale contestava le conclusioni tratte dalla consulenza svolta in sede di ATP sulla vicenda clinica e relativi profili di responsabilità e chiamava il proprio assicuratore, *Parte_2* dal quale chiedeva di essere garantito, che regolarmente si costituiva.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP e conferimento di una nuova CTU medico legale, affidata al dr. *Persona_2*, specialista in medicina legale, che veniva autorizzato ad avvalersi dell'ausilio di specialista in ostetricia e ginecologia, nella persona del dr. *Persona_3*.

All'esito il Tribunale di Monza pronunciava sentenza n. 2550/17 in data 1.8.2017, con la quale condannava parte convenuta a pagare: a *Parte_3* la somma di € 115.463,00, oltre interessi legali dal 6.2.12 al saldo; somma al lordo dell'acconto eventualmente ricevuto in base all'ordinanza ex art.186 bis c.p.c.; al marito € 50.000,00; alla figlia € 30.000,00; condannava parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore degli attori, sia per la fase di atp che per quella di merito; condannava parte convenuta a rifondere agli attori le spese della ctu in sede di atp, e poneva le spese della ctu definitivamente in capo alla convenuta, con obbligo di rimborso alle diverse parti che abbiano sostenuto i costi; condannava parte convenuta a rifondere le spese di lite a *Controparte_1* ed a *Parte_2*.

In sintesi il Tribunale, in forza della presunzione di responsabilità ex art. 1218 c.c. e della natura nosocomiale dell'infezione, condannava gli Istituti al risarcimento dei danni; riteneva però non dimostrato che l'omessa prescrizione del proseguimento della terapia antibiotica al domicilio e l'omessa esecuzione, prima della dimissione, degli esami avrebbero consentito di arrestare il processo infettivo, dunque respingeva la domanda di manleva svolta dagli *Parte_1* nei confronti del medico dimettente, dr. *Controparte_1*.

Avverso la sentenza proponevano appello gli Istituti *Parte_1* nei confronti dei soli *CP_1* ed *Parte_2* deducendone l'erroneità nella parte in cui considerava causalmente irrilevanti i profili di negligenza comunque individuati dal CTU -consistenti nell'omessa prescrizione, alla dimissione, del proseguimento della terapia antibiotica e in ogni caso nell'omessa prescrizione, prima della dimissione, degli opportuni esami di controllo.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* il quale, preliminarmente, chiedeva di dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello proposto o comunque respingerlo in toto, poiché totalmente infondato, sia in fatto e sia in diritto, con integrale conferma della impugnata sentenza. In via subordinata, nel merito, nell'ipotesi di parziale riforma dell'impugnata sentenza, con accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo a sè, dichiararsi comunque tenuta e quindi condannarsi la terza chiamata *Parte_2* in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a manlevarlo, tenendolo comunque indenne da ogni avversa pretesa, onere e spesa conseguente al giudizio, in virtù della dedotta garanzia assicurativa.

Si costituiva altresì *Parte_2* la quale chiedeva, in via principale, di respingere l'appello proposto e confermare la sentenza n. 2550 del 1.08.2017 emessa dal Tribunale di Monza; in via subordinata, nel caso di ritenuta anche parziale accoglibilità del proposto appello, accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria del medico a titolo esclusivamente extracontrattuale, ovvero ex art. 2043 c.c. nonché- sempre in via subordinata- accertare e dichiarare la graduazione delle colpe. Con riferimento poi al rapporto assicurativo tra *Parte_2* e il *CP_1* chiedeva invece di accertare e dichiarare la sussistenza dei limiti di polizza e delle esclusioni della garanzia che la stessa prevedeva.

All'udienza del 6/2/2018 la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di *Parte_3* [...] *Parte_5* e *Controparte_3*.

Si costituivano *Parte_3*, *Parte_5* e *Controparte_3* i quali chiedevano, in via preliminare, di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello

così come proposto, non avendo ragionevole probabilità di essere accolto per manifesta infondatezza del medesimo. Nel merito chiedevano di respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque coperto da giudicato nella parte relativa agli appellati *Parte_3* *Parte_5* e *Controparte_3* con piena conferma della sentenza del Tribunale di Monza n. 2550 del 1/8/2017.

Precisate le conclusioni all'udienza del 12.9.2018 la Corte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.

Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa giunge alla camera di consiglio.

Motivi della decisione

L'impugnazione non può essere accolta.

Il primo motivo d'appello- deducente erroneità della sentenza nella parte in cui fondava la condanna degli Istituti *Parte_1* su un addebito non dedotto e non affrontato, relativo all'insorgenza dell'infezione durante la fase operatoria- è inammissibile, perché la domanda non viene formulata nei confronti del danneggiati, ma nei confronti del solo medico chiamato in manleva, e dunque non può che riguardare quel rapporto, in relazione al quale il fatto precedente, che fondava il giudizio di responsabilità degli Istituti, e segnatamente l'accertamento della natura nosocomiale dell'infezione, con conseguente addebito in via contrattuale alla struttura ex art. 1218 c.c., è elemento presupposto, non suscettibile di essere messo in discussione.

Il secondo e terzo motivi d'appello -deducendone l'erroneità nella parte in cui considerava causalmente irrilevanti i profili di negligenza comunque individuati dal CTU, consistenti nell'omessa prescrizione, alla dimissione, del proseguimento della terapia antibiotica e nell'omessa prescrizione, prima della dimissione, degli opportuni esami di controllo, e conseguentemente rigettava la domanda di regresso nei confronti del medico dimettente- possono essere trattati congiuntamente e devono respinti.

Si deve dare atto che nel corso del procedimento di primo grado è stata eseguita CTU a cura del dr. *Persona_2*, specialista in medicina legale, che veniva autorizzato ad avvalersi dell'ausilio di specialista in ostetricia e ginecologia, nella persona del dr. *Persona_3*; che il consulente del Tribunale, all'esito di percorso procedimentale ampiamente condiviso con i consulenti di parte, ha depositato bozza di elaborato, sulla quale ha sollecitato il confronto coi CTP, ed ha infine concluso, con elaborato dalle motivazioni ampie, articolate e del tutto condivisibili, dando conto delle osservazioni, e delle ragioni del loro superamento.

Ciò che più conta però e che sul punto in discussione -e cioè in ordine alla causalità delle lesioni dalla condotta della medico dimettente- nessuna osservazione viene formulata dai consulenti di parte Istituti Clinici, drr. *Controparte_5* e *CP_6* (ne dà conto la CTU a pag. 45); né l'atto di appello censura argomentazioni e conclusioni dell'elaborato peritale, alle quali anzi afferma di richiamarsi.

Si deve allora ricordare, sulla base delle non contestate risultanze peritali, che tutto si svolse in un breve arco di tempo (l'operazione di miectomia presso gli Istituti Clinici *Pt_1* si svolge il 1.2.2012; la prescrizione dell'antibiotico è del 3.2; la dimissione contestata del 4.2; il ricovero presso il P.S. di [REDACTED] ed immediato intervento di urgenza di isterectomia, del 6.2.2012); che le modalità di prescrizione e di interruzione dell'antibiotico nel corso del ricovero di *Parte_3* presso gli

Istituti *Parte_1* sono censurabili¹; che però “... la correlazione causale tra quanto successivamente accadde e l’interruzione dell’antibioticoterapia con *Parte_7* non è altrimenti valutabile ... l’assenza di dati colturali, identificativi e, soprattutto, di antibiotico-sensibilità del germe responsabile dell’infezione del sito chirurgico della *Pt_3* non permette di dire se la continuazione dell’antibioticoterapia con Norfloxacin sarebbe, o meno, stata genericamente in grado di contenere e risolvere il processo infettivo prima della sua evoluzione in pelvi-peritonite.”(ibidem, pag. 36); invero, “... la problematica attorno alla quale ruota tutta la vicenda in oggetto riguarda l’origine e la gestione della complicanza infettiva ... il mancato isolamento e la mancata individuazione del germe responsabile della pelvi-peritonite e della sepsi, da parte dei Sanitari *[redacted]* di *[redacted]* Milanese, infatti, non permettono di formulare alcun altro tipo di giudizio tecnico riguardo alla natura del germe responsabile e, soprattutto, riguardo alla sua provenienza (cute, ambiente o altro) se non che è di tutta evidenza che si trattò di coinvolgimento infettivo, di distretti corporei generalmente sterili, da porre in correlazione con l’atto chirurgico subito...”. (ibidem, pag. 31)

Emerge dunque chiaramente dalla consulenza medico-legale che, sebbene un certo profilo di imprudenza possa essere addebitato alla fase post-operatoria, questo non risulta eziologicamente collegabile all’insorgenza del danno; non è cioè possibile affermare che la continuazione di “quella” terapia antibiotica al domicilio, dopo le dimissioni, e l’esecuzione degli esami di controllo indicati, avrebbero consentito di tempestivamente accertare e conseguentemente efficacemente fronteggiare l’infezione. Si sarebbe infatti dovuto procedere ad effettuare rilievi colturali, che notoriamente richiedono tempi lunghi per una risposta diagnostica (ibidem, pag. 39), che dunque non avrebbero verosimilmente consentito di accertare in tempo natura e causa dell’infezione.

Concludendo, “per quanto riguarda il nesso causale tra l’interruzione della terapia antibiotica e il diffondersi della sepsi, non si dispone di dati colturali e di sensibilità agli antibiotici per poter affermare che la continuazione della terapia con norfloxacin avrebbe o meno potuto “guarire” in fase precoce l’infezione e prevenirne la diffusione”; “causalmente significativo nella diffusione della sepsi fu un inadeguato iter diagnostico che sarebbe dovuto scaturire dal rilievo dei due rialzi termici e che avrebbe potuto condurre ad una più efficace terapia medica in grado di contrastare il processo settico prima che lo stesso si disseminasse” (ibidem, pag. 50, 51). Iter diagnostico che avrebbe dovuto essere eseguito in momento antecedente le dimissioni, sin dal primo rialzo termico, del 2.2.2012, e che verosimilmente non si sarebbe concluso in tempo.

Posto però che le uniche condotte sulla base delle quali gli Istituti Clinici formulano richiesta di manleva nei confronti di *Controparte_1* sono l’omessa prescrizione della prosecuzione della terapia antibiotica al domicilio, e gli omessi esami di controllo al momento delle dimissioni, avvenute il 4.2.2012, la domanda nei suoi confronti non può che essere respinta.

Restano assorbiti il quarto motivo di gravame e ogni altra questione dedotta dalle parti in giudizio.

S’impone dunque il rigetto dell’appello proposto con conferma della sentenza impugnata.

¹ “...Innanzitutto perché vi fu una prescrizione di natura empirica fondata sull’eventualità che l’episodio febbrile fosse correlato ad una infezione urinaria che non era sostenuta da altri elementi clinici di supporto (disuria, ematuria, ecc.), né fu in tal senso indagata, come buona norma, prima della prima somministrazione del farmaco. In secondo luogo l’interruzione dell’antibiotico in dimissione pare non essere aderente alle indicazioni circa l’utilizzo del farmaco oltre che connotare una condotta imprudente, tenuto altresì conto che si era verificato un ulteriore rialzo termico nel pomeriggio precedente e che non erano stati controllati gli indici di flogosi né era stata indagata la possibile causa dei rialzi suddetti...” (CTU, pag. 35).

Le spese del presente grado devono seguire la soccombenza, sicchè s'impone la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti, liquidate come in dispositivo in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto della somma azionata; tra esse anche *Parte_3* , *Parte_5* e *Controparte_3* [...] nei confronti dei quali pure non vengono svolte domande, ma che sono litisconsorti processuali necessari c.d. "processuali" nel giudizio di impugnazione.

Nel caso di chiamata in garanzia da parte convenuta, il rimborso delle spese sostenute dal terzo va posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine alla pretesa che ha provocato e reso necessaria la chiamata del terzo, in ragione del principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass. Sez. 2, 10.11.2011, n. 23552, RV. 620143, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. id. Sez. 6-3, Sentenza n. 2492 del 8/2/2016, Rv. 638998).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando,

- respinge l'appello proposto da *Parte_1* e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2550/2017, resa tra le parti il 1/8/2017 dal Tribunale di Monza

- condanna *Parte_1* a rifondere ad *Parte_2* *CP_1* [...] ed a *Parte_3* *Parte_5* , *Controparte_3* le spese processuali del grado, che liquida in compensi defensionali in favore di ciascuna parte in € 9.515,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa; da distrarsi, quanto alla posizione processuale di [...] *Parte_5* e *Controparte_3* , in favore del difensore avv. [REDACTED] che si dichiara antistatario.

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante *Parte_1* [...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012, n.228.

Così deciso in Milano il 28/11/2018

Il Consigliere estensore
Antonio Corte

Il Presidente
Daniela Anna Fontana